

Pubblicato il 22/05/2024

N. 03302/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03386/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2021, proposto da

Giovanna Laezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Pietro Giannone n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Giuseppe Losco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a. del provvedimento/Decreto del Ministero dell'Istruzione MPI . AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria

D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita dall'USR Campania per la Classe di concorso A026 "Matematica";

b. del successivo avviso, Prot. M_pi.AOOUSPNA. registro Ufficiale.U.0008873.03.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli- Gestione reclutamento del personale scolastico – per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso citata in epigrafe;

c. del successivo "avviso immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22" di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie "le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA per le regioni Campania, Basilicata e Molise per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dalla relative graduatorie allegate al suddetto provvedimento;

d. del successivo avviso di immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22 di cui al prot. n. M_pi.AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 in cui è stato pubblicato per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati;

- infine della condotta e del provvedimento implicito della convenuta amministrazione di rigetto del reclamo prodotto da parte ricorrente ;

e, conseguentemente

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a partecipare alla suddetta procedura concorsuale, previa comunicazione dei risultati della prova scritta espletata ai fini del corretto inserimento in graduatoria ai fini delle immissioni in ruolo;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente ogni atto necessario per consentire la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, previa valutazione della prova scritta e conseguente pubblicazione dei risultati della stessa ai fini dell'inserimento in graduatoria, anche quale idonea.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in oggetto sono stati impugnati, tra gli altri, il provvedimento del Ministero dell'Istruzione MPI . AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per la Classe di concorso A026 "Matematica" nonché il successivo avviso di immissioni in ruolo personale docente prot. n. M_pi.AOODRCA Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021, per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati;

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato ad uno solo dei controinteressati e che è pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nominativamente indicati nel predetto elenco, titolari di situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Ritenuto che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto che sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Ritenuto, perciò, di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

1. nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei

controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso;

2. l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

3. l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

4. l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

5. la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

6. in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

7. le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio come da parte motiva e rinvia il giudizio alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

Autentica ai sensi di Legge

La copia foto riprodotta dell' Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, che precede la presente attestazione, è conforme al corrispondente atto originale contenuto nel fascicolo informatico Rg. n. 3386/2021 da cui è stato estratto.
Lì, 03.06.2024
Avv. Gianni Emilio Iacobelli